



COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 2844/2025

Maracalagonis, 12/02/2025

Al Consigliere Comunale di Maracalagonis

Dott. Gianluca Mudu

gianluca.mudu@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Al Revisore dei Conti

Dott. Aldo Cadau

aldo.cadau@pec.commercialisti.it

Al Responsabile del Settore I

Economico Finanziario

Dott. Igor Lobascio

serviziofinanziario@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Al Responsabile del Settore II

Politiche Sociali

Dott.ssa Ignazia Podda

serviziosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Al Sindaco

Francesca Fadda

sindaco@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Al Presidente del Consiglio

Avv. Elisabetta Melis

elisabetta.melis@pec.comune.maracalagonis.ca.it

A tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Maracalagonis

Al Consiglio di indirizzo della Fondazione Polisolidale

polisolidale@tiscalipec.it

Al Revisore Unico della Fondazione Polisolidale

Dott. Guido Cogotti

studiocogotti@pec.studiocogotti.it

e, p.c. All'ANAC

a mezzo pec

Oggetto: Segnalazione di criticità nella gestione della Fondazione Polisolidale e sollecito intervento.

Riscontro nota n. 1272 del 22/01/2025.

Si riscontra la nota in oggetto per significare quanto segue:

Premesso che, come riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Maracalagonis, n. 5 del 13/05/2014:

- ✓ le Amministrazioni Comunali di Sinnai, Burcei e Maracalagonis a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n° 23 del 23.12.2005 denominata "Sistema Integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)" ed in linea con il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) dell'Ambito Quartu hanno avviato e progressivamente rafforzato nuove modalità associate di programmazione e gestione degli interventi socio assistenziali;
- ✓ nel rispetto delle nuove disposizioni legislative regionali, le sopracitate amministrazioni hanno stipulato, in data 12.12.2006, una convenzione fra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 finalizzata alla gestione associata di servizi socio assistenziali ed educativi che ha portato alla costituzione della "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione", "quale soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dai Comuni", a cui è stata affidata la gestione dei servizi associati integrati di natura sociale;
- ✓ con deliberazione del C.C. n. 33 del 16/11/2006 si riferisce di assumere, quale scelta politico-amministrativa, di considerare tutti i servizi socio assistenziali ed educativi quali attività doverose e pertanto servizi pubblici locali, qualificandoli privi di rilevanza economica e si procedeva alla gestione integrata dei suddetti servizi pubblici in forma indiretta associata con i Comuni di Sinnai e Burcei ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b) punto 2 della L.R. 23/2005, mediante procedura avviata dal Comune di Sinnai che aveva concluso una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto gestore opzionabile successivamente quale partner privato di un soggetto misto pubblico – privato costituito ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n. 7 del 21/04/2005 e si approvava lo schema di convenzione per tale gestione associata;
- ✓ La deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 20/12/2007 ha stabilito che la funzionalità della fondazione ed il raggiungimento dello scopo statutario sarebbe stato garantito mediante l'affidamento alla stessa dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005, mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio, per la durata massima complessiva di 20(venti) anni anche attraverso la previsione di un trasferimento in conto gestione delle risorse proporzionate alla dimensione di ciascun ente, e nel contempo, si approvava lo schema di statuto e di atto costitutivo della fondazione stessa;
- ✓ le amministrazioni comunali hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la

disciplina dei rapporti fra la Fondazione ed i Comuni medesimi.

- ✓ con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22.06.2009, a rogito Dott. Ernesto Quinto Bassi, Notaio in Cagliari, registrato fiscalmente a Cagliari in data 01.07.2009 al n° 5984 è stata formalmente costituita dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei la Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione", con sede legale in Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c.;
- ✓ con atto Rep. N. 170895 Racc. 34461 del 14.07.2009, a rogito del Dott. Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, registrato a Cagliari in data 15.07.2009 al N. 6464 le cooperative riunite in associazione temporanea di imprese, hanno costituito formalmente il "Consorzio Progetto Sociale – Società Consortile Cooperativa – ONLUS", codice fiscale 03256350921 con sede in Sinnai Via Funtanalada n. 47;
- ✓ con atto Rep. N. 170965 Racc. 34504 del 22.07.2009, a rogito del Dott. Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, registrato a Cagliari in data 24.07.2009 al N. 6880, il sunnominato Consorzio ha aderito in qualità di socio partecipante fondatore alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione;
- ✓ con determinazione n° 1329 del 10.12.2009 del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna la Fondazione Polisolidale – Fondazione di partecipazione è stata iscritta al n. 140 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna e, per effetto dell'iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato;
- ✓ a seguito del processo di partenariato pubblico privato che ha portato alla costituzione della Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione, in data 31.03.2011 è stato stipulato il contratto di servizio con tale organismo per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi sino al 31.12.2029;
- ✓ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/05/2014 sopracitata, risulta che il comune di Maracalagonis unitamente agli altri Enti Fondatori Partecipanti, ha approvato le modifiche, integrazioni e cassazioni allo Statuto della Fondazione Polisolidale, concordate con tutti i rappresentanti dei comuni aderenti e alla presenza del Presidente in carica e del Direttore Generale;
- ✓ tale modifica statutaria si è resa necessaria, come da motivazione riportata nella precitata deliberazione, tra l'altro *"per adeguarlo alle modifiche normative in atto e perché gli Enti Fondatori intendono avviare un processo di revisione e ridisegno del sistema di governance dell'organismo partecipato che consenta di contemperare le esigenze di maggiore controllo e vigilanza pubblica, sempre più richiesto dal legislatore nazionale, con la salvaguardia di livelli di autonomia gestionale della Fondazione e perseguendo nel contempo un contenimento dei costi degli apparati di governo onde liberare risorse monetarie da destinare alla gestione dei servizi"*.

Inoltre, sono stati esaminati i documenti nella disponibilità della scrivente e in particolare il nuovo Statuto della Fondazione, il quale prevede, per quanto qui di interesse:

"Art. 14 Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- *Il Consiglio di Indirizzo;*
- *Il Consiglio di Gestione;*
- *Il Presidente della Fondazione;*
- *Il Direttore Generale;*
- *Il Revisore Unico dei Conti.*

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore Unico dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.”

Art. 15. Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di quindici membri. La composizione sarà la seguente:

- un membro nominato da ciascuno dei Promotori Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;*
- un membro nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel caso in cui la stessa aderisca;*
- un membro nominato dalla Provincia di Cagliari nel caso in cui la stessa aderisca;*
- un membro nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nel caso in cui la stessa aderisca;*
- un membro nominato dalle Università degli Studi che intendano aderire;*
- Un membro nominato dagli altri ulteriori Promotori Fondatori che aderiscano successivamente alla costituzione della Fondazione sino ad un massimo di tre membri complessivamente;*
- Un membro nominato dai Partecipanti Fondatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, sino ad un massimo di tre membri complessivamente, di cui uno di diritto a favore del Partecipante Fondatore che ha sottoscritto l'atto costitutivo;*
- un membro nominato dai Partecipanti sostenitori-donatori;*

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo di un altro mandato consecutivo salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica. Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo individua e approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;*
- individuare su proposta del Consiglio di gestione e del Direttore Generale gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 3 e 4 del presente Statuto;*
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;*
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore, partecipante sostenitore e donatore;*
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori e donatori;*
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;*
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;*
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;*

- nominare il Direttore Generale;
- nominare il Revisore Unico dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di Indirizzo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

"Art. 17 Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero di membri pari a tre. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente:

- **il direttore generale della Fondazione Polisolidale nel ruolo di presidente del Consiglio di Gestione;**
- un componente di nomina dei soci fondatori promotori d'intesa tra loro, individuato tra i funzionari pubblici dipendenti dei medesimi;
- un componente di nomina dei soci partecipanti.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica. La veste di membro del consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali annuali e triennali e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare i regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali sia annuali che triennali da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.”

“Art. 19 Direttore Generale.

Il Direttore Generale è nominato con delibera motivata dal Consiglio di Indirizzo, fra una rosa di esperti di discipline attinenti ai compiti della Fondazione selezionati dai soci promotori fondatori mediante procedure ad evidenza pubblica. Con la medesima delibera sono stabiliti la natura dell'incarico, esclusivamente a termine, e il relativo compenso.

Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile previa valutazione dei risultati conseguiti.

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale presiede il Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;*
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;*
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;*
- predispone budget previsionali;*
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.”*

“Art. 20. Il Revisore Unico dei Conti.

Il Revisore Unico dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro del Revisore Unico dei Conti.

Il Revisore Unico dei Conti resta in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e può essere riconfermato”.

La nota n. 1272 del 22/01/2025, che si riscontra, espone delle considerazioni, riconducibili in sostanza alla figura del Direttore Generale, evidenziando che essa *“presenta una particolare complessità. Sebbene questa figura abbia competenze di gestione operativa, la sua funzione di Presidente del Consiglio di Gestione lo rende parte integrante dell'organo stesso. **Non prevedere***

un limite temporale per il Direttore Generale, nella sua veste di Presidente, sarebbe in contrasto con lo spirito dello statuto, che sembra chiaramente orientato a garantire il ricambio periodico e una governance bilanciata. Va anche sottolineato che lo statuto pone grande enfasi sulla rotazione e sul ricambio degli incarichi nei vertici della Fondazione, fissando un massimo di due mandati consecutivi per tutti i membri del Consiglio di Gestione. Non esistendo alcuna eccezione per il Direttore Generale, è ragionevole dedurre che tale limite debba applicarsi anche a questa figura. Questa interpretazione è ulteriormente rafforzata dal quadro normativo nazionale e dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in quanto stabiliscono che nei ruoli apicali della pubblica amministrazione è necessaria una rotazione periodica per prevenire il consolidamento di poteri e relazioni improprie. Questo principio si applica pienamente anche alla Fondazione, considerata la gestione di risorse pubbliche rilevanti”, con “rischi per il Comune”..... Nella stessa nota formula una richiesta di intervento invitando “formalmente la Segreteria Comunale, anche in qualità di RPCT, ad avviare con urgenza un approfondimento sulle criticità segnalate, valutando le opportune azioni correttive. Chiedo inoltre che il Revisore dei Conti del Comune esamini i flussi finanziari e le relazioni con la Fondazione, per verificare il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa. Invito i Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Sociale a predisporre una relazione dettagliata sulle risorse trasferite alla Fondazione e sull’esito dei servizi erogati. Infine, esorto tutti i Consiglieri Comunali a seguire con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, a tutela degli interessi del Comune e dei cittadini”.

Tutto ciò posto e per quanto di competenza dello scrivente Ufficio Comunale, giova in primo luogo far presente che la Fondazione in argomento è stata costituita dai fondatori quale “*soggetto giuridico autonomo*”, la cui gestione è affidata ai propri organi statutari, fatte salve le competenze del Comune, da esercitarsi nell’ambito dei compiti previsti dal D. Lgs. 175/2016, di quelli eventualmente previsti da regolamenti interni e, soprattutto da quanto sancito in attuazione del contratto di servizio per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi nei territori, i cui controlli sono riconducibili ai rispettivi Responsabili e titolari di Posizione Organizzativa dei Comuni aderenti al servizio.

Inoltre, va chiarito che non sussiste alcun obbligo in capo al RPCT del Comune sulla Fondazione, dotata essa stessa di un RPCT e di un ulteriore organo di controllo interno della gestione (cfr. art.20).

Si ritiene, che lo stesso Revisore della Fondazione, nell’ambito dei principi di revisione, tra cui il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 315 abbia potuto acquisire “*una comprensione di quanto segue:*

(a) settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni rilevanti, incluso il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

(b) la natura dell’impresa, che include:

(i) le attività operative;

(ii) l’assetto proprietario e la struttura di governance;

(iii) le tipologie degli investimenti in essere e quelli pianificati per il futuro, inclusi gli investimenti in imprese a destinazione specifica;

(iv) il modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata.”

Dall’esame delle relazioni al bilancio di esercizio della Fondazione, non sono apparse segnalazioni di criticità sulla governance della Fondazione, ma unicamente delle segnalazioni di esortazione, con un parere finale sui rispettivi bilanci, poi approvati dal Consiglio di indirizzo.

Non è nota, invece, l’attività svolta dal RPCT della Fondazione e le eventuali segnalazioni formulate da detto organo, che si ripete è rappresentato da soggetto autonomo e indipendente, su cui questa Segreteria ovvero questo RPCT non può intervenire, salve le attività riconducibili alla

figura di pubblico ufficiale, attivabili in presenza di segnalazioni formali ma comunque rientranti nella propria competenza. Ad oggi, non risultano pervenute segnalazioni degni di rilievo, salvo quanto ora esposto e oggetto di valutazione a cura del Consiglio Comunale. Appare, inoltre, evidente che non può competere al Segretario Comunale ovvero al RPCT del Comune fornire una interpretazione oggettiva dello “spirito” ispiratore dello Statuto a suo tempo approvato, rientrando tale attribuzione ai soci fondatori ed eventualmente alle autorità giudiziarie.

Per tale ragione, l'intervento della scrivente non può che essere ricondotto a un mero supporto giuridico, senza chi ciò possa avere una valenza di giudizio e di interpretazione autentica di atti di terzi, ai componenti del Consiglio Comunale e non anche di controllo ovvero di indirizzo o ancora meno di natura decisionale per aspetti riconducibili alla Fondazione e ai suoi organi.

Non risulterebbe, ancora, ammissibile una istruttoria decisoria a cura del Segretario del solo Comune di Maracalagonis finalizzata a dichiarare la decadenza del Direttore della Fondazione, sulla base di una interpretazione dello Statuto, che presenta, invero, degli spunti di approfondimento, da trasferire comunque sia all'organo di indirizzo della Fondazione, la quale provvede e ha provveduto alla nomina del Direttore Generale, sia all'Organo di revisione sempre in merito alla regolare costituzione della struttura di governance, nel cui ambito rientra appunto anche il Direttore.

Nel merito, si ritiene che la criticità segnalata in ordine al limite temporale di esercizio delle funzioni del Direttore, derivi fondamentalmente dalla incongruenza tra quanto previsto dall'art. 19, ove è sancito che *“Il Direttore Generale è nominato con delibera motivata dal Consiglio di Indirizzo, fra una rosa di esperti di discipline attinenti ai compiti della Fondazione selezionati dai soci promotori fondatori mediante procedure ad evidenza pubblica. Con la medesima delibera sono stabiliti la natura dell'incarico, esclusivamente a termine, e il relativo compenso. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile previa valutazione dei risultati conseguiti”* e l'art. 17 ove si sancisce che *“In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente: · il direttore generale della Fondazione Polisolidale nel ruolo di presidente del Consiglio di Gestione”...omissis...“I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo”*.

Sommessamente, l'analisi dello Statuto, nella sua versione modificata, farebbe emergere ulteriori criticità, tra cui, per quel che qui rileva, l'anomala previsione, nell'ambito dei principi pubblicistici di separazione dei poteri, all'interno dell'organo di gestione, della figura del direttore anche esso organo statutario.

Si ritiene utile evidenziare che nello Statuto vi sarebbe:

- ✓ un utilizzo improprio della terminologia riferita ai soggetti ed organi, identificati nell'ambito temporale di “mandato”, ovvero “nominati” ovvero “incarico”, la cui prevalenza di un elemento rispetto all'altro assume rilevanza per il caso trattato.
- ✓ gli atti di nomina dei componenti il Consiglio di Gestione e l'incarico di Direttore della Fondazione, avvengono con un ordine temporale differente, che mal si concilia con il rispetto delle scadenze prestabilite per i due organi. Infatti, l'attuale incarico del Direttore della Fondazione scade con l'approvazione del bilancio 2024 con possibile rinnovo per un altro triennio, come da previsione statutaria, mentre per i membri del Consiglio di Gestione, con l'approvazione del bilancio 2025. Si reputa opportuno che si debbano, perciò, raccordare questi due articoli.

Ad ogni modo, per una analisi ancor più compiuta, la scrivente ha ritenuto opportuno ricordare le competenze dei Responsabili dei Settori interessati dall'attività gestionale della Fondazione, richiedendo una relazione specifica sui fatti a loro conoscenza, sulle attività svolte dall'Ente e sui flussi finanziari con il Comune di Maracalagonis.

Resta inteso che il tutto verrà integrato con l'invio della relazione dell'organo di revisione del Comune, laddove questa venga trasmessa al protocollo comunale, nonché con le eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai restanti organi della Fondazione in indirizzo.

Si trasmette, pertanto, la presente nota ai componenti del Consiglio Comunale a titolo di collaborazione agli organi, al Consiglio di indirizzo e al Revisore Unico della Fondazione per le valutazioni di competenza, rappresentando l'avviso della scrivente sulla necessità di un adeguamento dello Statuto alla normativa vigente, rendendosi disponibile per un supporto giuridico amministrativo, previa direttiva del Consiglio Comunale.

Nel contempo, fermo restando che la presente nota si fonda sulla documentazione agli atti del Comune, si invita il Consigliere, laddove disponga di ulteriori informazioni e atti o fatti di rilievo, a volerne rendere edotta la scrivente con le modalità che riterrà più opportune ovvero nell'ambito delle procedure previste dal Piano Anticorruzione del Comune di Maracalagonis, pubblicato nel sito della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "altri contenuti".

Si dispone che presente nota venga trasmessa per opportuna conoscenza all'ANAC, per eventuali provvedimenti competenza.

A disposizione per qualsiasi chiarimenti in merito.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Lucia Chessa

Si allega: Nota a firma del Responsabile del Settore I Economico-Finanziario
Nota a firma del Responsabile del Settore II Politiche Sociali